

IV.  
NATURA GIURIDICA E UTILIZZAZIONE  
DEGLI ARCHIVI

---

---

Abbiamo sinora esaminato quanto si riferisca ai locali e alla suppellettile degli archivi. Abbiamo tentato di scrutare nei secoli i pensieri e la pratica di coloro, che ci hanno preceduto, intorno a quegli istituti. Ci siamo accorti che dalla lunga consuetudine, che questi ebbero con essi, assai prima di noi, sono sprillate idee e norme, che a poco a poco si sono diffuse da per tutto, sono divenute comuni per affermare solennemente quel che modestamente abbiamo affacciato sino dall' inizio di questo lavoro. Quelle norme confermano infatti che tutto quel materiale non è raccolto a capriccio, non è gingillo da maniaco, nè inutile trastullo di menti erudite; ma bensì, prezioso contributo assicurato alla Società per il conseguimento degli altissimi e imperituri fini, ai quali essa si dirige. In un momento delle eterne vicende della civiltà, noi specificiamo quelle idee e quelle norme, spuntate nell' oscurità del tempo e procuriamo di determinarle per invogliare le età venture a perfezionarle ancora e a dirigerle verso méte sempre più elevate e remote, sempre più degne della grandiosità del fenomeno che rappresentano.

1. LEGGI E REGOLAMENTI ARCHIVISTICI. — Noi rileviamo che quelle idee e norme hanno un carattere speciale, continuativo, evolutivo, che non ha nulla di comune colle sentenze volgari, ma deriva da quella indelebile qualità d' imperio, che la convenienza sociale e la vetustà imprimono in ogni cosa, in ogni creazione sì da renderla obbligatoria, sì da farne un dovere. Sono, dunque, norme essenzialmente giuridiche, che, da secoli, governano qui e da per tutto questa materia e si ripetono presso a poco colle stesse parole nello spazio e nel tempo, senza che la maggioranza degli uomini e dei dotti se ne sia sinora quasi accorta, senza che appropriati o, come dicevasi in antiquo, opportuni corpi politici abbiano dovuto e debbano intervenire ad imporle con nuove deliberazioni il riconoscimento ufficiale, l'osservanza. Dovunque suoni ufficialmente la voce *archivio*, esse esplicano la propria attività, la propria autorità. Ciò che ha indotto parecchi a dubitare della necessità di una *legge sugli archivi* e, meglio,

sulla materia archivistica. Essi ritengono che quella legge sia già implicitamente promulgata sin dal giorno, in cui esista una disposizione sovrana che accenni o provveda alla istituzione dell'archivio e che questa istituzione importi seco la proclamazione di quelle norme perenni. In questa parola: *archivio*, tutta si condensa la sapienza giuridica dei secoli trascorsi rispetto a tal materia; sapienza che si sminuzza nelle norme suddette, riprodotte nei vari *regolamenti organici*. E, difatti, sotto la forma di regolamento, più che sotto quella di legge, esse compariscono, anche oggi, presso la massima parte dei popoli.

2. MATERIA DI DIRITTO PUBBLICO. SUOI ELEMENTI. — Comunque sia, la materia, sulla quale si spiega l'azione di quelle norme, ha un carattere speciale. La compongono gli scritti, dai quali risultano i provvedimenti, gli *acta* (da *agere*), presi dal magistrato nell'interesse dello Stato, della collettività e dei singoli (*acta*, *acta publica*, *acta militaria* ec.) in virtù del proprio *imperium* e nell'esercizio delle sue funzioni. La compongono altresì i verbali dei Consessi deliberanti, che fanno legge (*actorum commentarii*); quelli co' quali venga confermata una concessione o privazione di diritto (*acta forensia*, *acta iudiciorum*); le *gesta* (da *gerere*) che secondo, una definizione, sono gl' *instrumenta iuridica in quibus testimonia de gestis alicuius continentur*; ec. È dunque materia che ha strettissima attinenza colla essenza stessa della Società e dello Stato; che ne riguarda preferibilmente gl'interessi e gli scopi; che avvolge nelle sue spire tutte le attività individuali, private, per farle convergere alla suprema ragione sociale, anche se originalmente non avessero quel carattere. Perciò è materia di *diritto pubblico*; e del diritto pubblico possiede tutte le caratteristiche, tutti gli elementi. Essa difatti si decompone nei suoi elementi principali, di uno de' quali non può fare a meno; e lo considera pertanto come *elemento necessario*; dell'altro può, eventualmente, riconoscere il bisogno e trattarlo perciò come *elemento contingente*. Nel campo archivistico elemento necessario è la *conservazione degli atti*; elemento contingente ne è la *comunicazione*.

Allo svolgimento dei rapporti, ai quali danno luogo questi due elementi, si applicano le norme giuridiche, tante volte ricordate.

## I. CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

1. MOTIVI DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI. LEGISLAZIONE RELATIVA. — L'individuo conserva i suoi atti per un interesse più